



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6141

Seduta del 21/03/2022

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

ATTUAZIONE DELL'ART. 2 "MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPRESORI SCISTICI", COMMA 2 LETT. C), DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 21 MAGGIO 2021, N. 69, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19". SECONDO AVVISO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Alessandro Nardo

La Dirigente Monica Bottino

L'atto si compone di 22 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTO** l'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" con il quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 e decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;

**VISTO** il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2, lett. c), che assegna a Regione Lombardia, in base all'allegato A del citato decreto, complessivi euro 24.057.883 destinati alla concessione di contributi a favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

**RICHIAMATO** l'art. 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, che incrementa le risorse spettanti a Regione Lombardia per i fini di cui sopra di euro € 9.776.882,00, per un totale di risorse assegnate a Regione Lombardia di € 33.834.765,00;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 5346 del 11 ottobre 2021 avente ad oggetto "Definizione dei comprensori sciistici e dei comuni al loro interno ubicati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 – Aggiornamento della D.g.r. XI/4899 del 21 giugno 2021 e della D.g.r. XI/5303 del 27 settembre 2021";

**DATO ATTO** che il richiamato articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (cd. Codice del Turismo), al comma 1, definisce imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica;

**CONSIDERATA** la finalità della misura già espressa nella precedente delibera XI/4899 del 21 giugno 2021, ossia di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, nei quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali;

**RICHIAMATA** la DGR n. 5303 del 27 settembre 2021, che approva criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

**RICHIAMATO** il decreto del dirigente della U.O. Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome n. 14441 del 26 ottobre 2021 che approva l'avviso "Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41" con uno stanziamento complessivo di € 33.834.765,00;

**RICHIAMATI** i decreti del dirigente della U.O. Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome:

- n. 18175 del 22 dicembre 2021 con cui si approva l'elenco delle domande non ammesse a contributo e delle rinunce pervenute;
- n. 18018, 18067, 18076, 18106, 18131, 18156 del 22 dicembre 2021 con cui si approvano gli elenchi delle domande ammesse a contributo con contestual relativo impegno delle risorse;

**RILEVATO** che, in esito all'Avviso di cui al decreto n. 14441/2021, sono state ammesse a finanziamento n. 1.112 domande per un valore complessivo di € 24.182.000,00;

**RITENUTO**, in considerazione del riscontro conseguito sull'Avviso di cui sopra, di utilizzare le risorse residue maturate, pari a € 9.652.765,00, per finanziare un secondo avviso;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RICHIAMATE** le previsioni della DGR n. 5303/2021 relative all'individuazione dei beneficiari e dei criteri e modalità di assegnazione dei contributi;

**DATO ATTO** che la sopra richiamata DGR n. 5303/2021 prevede che, per le imprese aventi i codici ATECO primario o secondario di cui all'elenco B1, il limite degli importi dei ristori possa variare in presenza di economie;

**RITENUTO** pertanto di definire i criteri e le modalità di attuazione della nuova misura, così come indicati all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aggiornando le previsioni di cui alla DGR n. 5303/2021 e, in particolare:

- disponendo che le eventuali economie maturate a seguito della conclusione delle attività istruttorie del presente Avviso siano ripartite proporzionalmente tra le imprese aventi i codici ATECO primario o secondario di cui all'elenco B.1 della medesima DGR n. 5303/2021 e ammesse e finanziate con d.d.u.o del 22 dicembre 2021 nonché tra le imprese di cui agli stessi codici ATECO che risulteranno beneficiarie ai sensi della presente deliberazione;
- eliminando, per le imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco B2 (Allegato B), il requisito di ammissibilità relativo al vincolo di localizzazione della sede operativa o sue pertinenze funzionali entro il raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo;

**EVIDENZIATO** in particolare che:

- il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione;
- le imprese beneficiarie della misura possono essere ricondotte alle attività esercitate in forma di impresa, iscritte al registro delle imprese con codici ATECO così come individuati all'Allegato B (contenente l'elenco B1 e l'elenco B2), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le imprese devono risultare attive al momento della presentazione dell'istanza e avere sede operativa localizzata nei Comuni inseriti all'interno dei comprensori sciistici definiti con DGR 4899/2021 e successive integrazioni;
- possono accedere al contributo le micro, piccole, medie e grandi imprese;
- il requisito formale di ammissibilità è il calo del fatturato pari almeno al 30% con riferimento al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 30



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019, da autocertificare in sede di presentazione della domanda;

- per le imprese non attive nel 2018 il requisito formale di ammissibilità consiste nell'iscrizione presso il registro delle imprese con stato attivo a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021 (23 marzo 2021);
- il contributo non può essere concesso alle imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, mentre può essere concesso alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità;

**VALUTATO** che, per le imprese aventi i codici ATECO primario o secondario di cui all'elenco B1, contenuto nell'Allegato B della presente deliberazione:

- il valore del contributo è modulato in base alle differenti tipologie di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle relative caratteristiche dimensionali (numero di posti letto) e ove possibile alla categoria (classificazione);
- la categorizzazione non viene applicata al codice Ateco 79 - Agenzie di viaggio e Tour Operator;
- l'operatore economico ha diritto ad un ristoro per ogni unità operativa localizzata nel territorio di uno dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici, entro il limite del triplo del contributo previsto per l'unità operativa maggiormente contribuita;
- il limite degli importi dei ristori potrà variare in presenza di economie;

**VALUTATO** infine che, per le imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco B2, contenuto nell'allegato B della presente delibera:

- il beneficio è un contributo forfettario, che non può essere cumulato con quello percepito in quanto rientranti nell'elenco dei codici ATECO di cui all'elenco B1;
- il codice ATECO di riferimento è esclusivamente quello primario; tale limite non si applica al codice "Ateco 77.21.09 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative" che è ammesso sia se primario che secondario;
- l'operatore economico ha diritto ad un solo ristoro indipendentemente dal numero di unità operative localizzate nel territorio dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RITENUTO** infine che, ai fini dei controlli di secondo livello, venga meno la necessità di verificare il requisito della sede operativa o sue pertinenze funzionali posta nel raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo, anche per le imprese con codice ATECO rientrante nell'elenco B.2 di cui all'allegato B ammesse e finanziate ai sensi dell'Avviso di cui al decreto n. 14441/2021;

**VISTO** l'articolo 18 "Autocertificazione" della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", prevede, tra l'altro, che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

**VISTO** il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID" che all'art. 10-bis. "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19", inserito in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020, prevede che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

**VALUTATO** che il contributo di cui al presente provvedimento rispetti le condizioni



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

di cui all'art. 10 bis del D.L. n.137/2020 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19;

**RITENUTO**, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. n.137/2020, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione del contributo;

### **VISTI:**

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C (2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 69/2021, e in particolare:

- il titolo II capo II "Regime quadro della disciplina degli aiuti", oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

**DATO ATTO** che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato contenuto nel D.L. n. 34/2020:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente ed a preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

**PRESO ATTO** della decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. n. 34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTI**, in particolare, i seguenti punti della decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;





# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare dell'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alla microimprese notificato alla Commissione Europea;

### **VISTE:**

- la Decisione C (2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 "COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises" autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.57021, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Decisione C (2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposti dalla Comunicazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;
- la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese;

**VISTO** il D.L. 228 "Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Consiglio dei ministri il 30 dicembre 2021 che, all'articolo 20 (Modifiche al regime quadro della disciplina degli aiuti), modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del D.L. n. 34/2020 prorogando, sulla base della Comunicazione C (2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

**VISTI** l'art. 27 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Sostegni ter) che ha recepito l'aumento dei plafond del Temporary Framework e la Decisione della Commissione SA.101025 Modifiche al Regime quadro per le misure in emergenza Covid 19 approvato con iniziale SA.57021;

**STABILITO**, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495-101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i,

**STABILITO** che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati nei predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. n. 34/2020;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia) o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

**DATO ATTO** che, sulla base delle banche dati consultabili nell'ambito delle istruttorie svolte dagli uffici, è possibile attivare controlli sul rispetto del plafond massimo per beneficiario riferendoli esclusivamente al perimetro di "impresa unica", secondo la definizione già prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato "de minimis" art. 2.2. del (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), ossia l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti, anche per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

**RITENUTO** pertanto di limitare i controlli sul rispetto del plafond sopra riportato al perimetro di "impresa unica" come sopra descritto, previa acquisizione delle necessarie dichiarazioni da parte dei beneficiari circa le imprese collegate;

**DATO ATTO** che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere:

- una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

abbiano revocato la garanzia) o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

- una dichiarazione di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento UE 1407/2013;

**VISTO** il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

**VERIFICATO** che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.101025 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 21337;

**STABILITO** di demandare al dirigente della Unità Organizzativa Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento, compresa la definizione delle modalità di presentazione delle richieste, mediante apposita piattaforma bandi on line;

**STABILITO** di demandare al dirigente competente, con possibilità di delega a società o enti del sistema regionale;

- l'istruttoria delle domande pervenute;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

**ACQUISITO**, nella seduta del 22 febbraio 2022 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. 5371 dell'11 ottobre 2021 e decreto del



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

Segretario Generale n. 15026 del 8 novembre 2021;

**DATO ATTO** che la dotazione finanziaria della misura trova copertura per euro 9.637.765 al capitolo del Bilancio regionale 09.07.104.14996 "Trasferimenti correnti destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" e per euro 15.000,00 al capitolo del Bilancio regionale 9.07.104.15246 "Utilizzo di risorse statali recuperate dai beneficiari destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", che presentano la necessaria disponibilità;

**VERIFICATO** che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, in particolare il Risultato Atteso Ter.9.7.23 "Contrasto allo spopolamento delle aree montane";

**VISTI** la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTI** la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

### DELIBERA

1. di assegnare le risorse residue, pari a € 9.652.765,00 maturate in esito all'attuazione dell'avviso di cui alla DGR n. 5303/2021 e al decreto n. 14441/2021 richiamati in premessa, attraverso l'emanazione di un secondo avviso;
2. di approvare i criteri e le modalità di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, aggiornando le previsioni di cui alla DGR n. 5303/2021 e, in particolare:
  - disponendo che le eventuali economie maturate a seguito della conclusione delle attività istruttorie del secondo avviso di cui al



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

precedente punto 1 siano ripartite proporzionalmente tra le imprese aventi i codici ATECO primario o secondario di cui all'elenco B.1 della medesima DGR n. 5303/2021 e ammesse e finanziate con d.d.u.o del 22 dicembre 2021 nonché tra le imprese di cui agli stessi codici ATECO che risulteranno beneficiarie ai sensi della presente deliberazione;

- eliminando, per le imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco B2 (Allegato B), il requisito di ammissibilità relativo al vincolo di localizzazione della sede operativa o sue pertinenze funzionali entro il raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo;
3. di ricondurre le imprese beneficiarie della misura a quelle che esercitano attività in forma di impresa, iscritte al registro delle imprese con codici ATECO così come individuati all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  4. di stabilire che, ai fini dei controlli di secondo livello, venga meno la necessità di verificare il requisito della sede operativa o sue pertinenze funzionali posta nel raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo, anche per le imprese con codice ATECO rientrante nell'elenco B.2 di cui all'allegato B ammesse e finanziate ai sensi dell'Avviso di cui al decreto n. 14441/2021;
  5. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura trova copertura per euro 9.637.765,00 al capitolo del Bilancio regionale 09.07.104.14996 "Trasferimenti correnti destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" e per euro 15.000,00 al capitolo del Bilancio regionale 9.07.104.15246 "Utilizzo di risorse statali recuperate dai beneficiari destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", che presentano la necessaria disponibilità;
  6. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495-101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.;

7. di demandare al dirigente della Unità Organizzativa Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento, compresa la definizione delle modalità di presentazione delle richieste, mediante apposita piattaforma bandi on line;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) anche nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del Decreto Legislativo n. 33/2013 ex art. 26.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**ALLEGATO A** - Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Secondo avviso.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
<b>TITOLO</b>	<b>"Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" di cui all'art. 2, comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41"</b>
<b>FINALITÀ</b>	Sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali.
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Imprese riconducibili alle attività esercitate in forma di impresa iscritte al registro delle imprese con codici ATECO come individuati nell' Allegato B della DGR;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le imprese devono risultare attive al momento della presentazione dell'istanza ed avere sede operativa localizzata nei Comuni inseriti all'interno dei comprensori sciistici definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 5346 del 11 ottobre 2021;</li> <li>- possono accedere al contributo le micro, piccole, medie e grandi imprese;</li> <li>- il requisito formale di ammissibilità è il calo del fatturato pari almeno al 30% con riferimento al periodo compreso tra 1° novembre 2020 ed il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019, da autocertificare in sede di presentazione della domanda</li> <li>- per le imprese non attive nel 2018 il requisito consiste nell'iscrizione presso il registro delle imprese con stato attivo a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021 (23 marzo 2021);</li> <li>- il contributo non può essere concesso alle imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, mentre può essere concesso alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità;</li> </ul>
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, in raccordo con la Direzione Generale Turismo, moda e marketing territoriale e l'Area programmazione e relazione esterne - UO Sport e grandi eventi sportivi.
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	€ 9.652.765,00



**ALLEGATO A** - Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Secondo avviso.

<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 e decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.																				
<b>TIPOLOGIA DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<p>Il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";</p>																				
<b>REGIME AIUTI DI STATO</b>	I contributi saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", prorogato, dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2021)8442 final del 18 novembre 2021, fino al 30 giugno 2022.																				
<b>CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE</b>	<p>Il valore del contributo per le imprese aventi i codici ATECO primario o secondario di cui all'elenco B1, contenuto nell'allegato B, è modulato in base alle differenti tipologie di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle relative caratteristiche dimensionali (numero di posti letto) e ove possibile alla categoria (classificazione), secondo i seguenti criteri:</p> <table border="1" data-bbox="459 1384 1426 2063"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 1384 699 1480"><u>ATECO</u></th> <th data-bbox="707 1384 1201 1480"><u>TIPOLOGIA</u></th> <th data-bbox="1209 1384 1426 1480"><u>IMPORTO RISTORO</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="459 1485 699 1682"><b>79 (esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20)</b></td> <td data-bbox="707 1485 1201 1581"><b>ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO</b></td> <td data-bbox="1209 1485 1426 1682" rowspan="2">Fino a 20.000€</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="707 1585 1201 1682"><b>ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1686 699 2074" rowspan="5"><b>55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI</b></td> <td data-bbox="707 1686 1201 1783"><b>ALBERGHI 1 STELLA</b></td> <td data-bbox="1209 1686 1426 1783"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="707 1787 1201 1839">FINO A 20 LETTI</td> <td data-bbox="1209 1787 1426 1839">Fino a 10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="707 1843 1201 1895">21-40 LETTI</td> <td data-bbox="1209 1843 1426 1895">Fino a 15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="707 1899 1201 1951">OLTRE 40 LETTI</td> <td data-bbox="1209 1899 1426 1951">Fino a 20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="707 1955 1201 2074"><b>ALBERGHI 2 STELLE</b></td> <td data-bbox="1209 1955 1426 2074"></td> </tr> </tbody> </table>		<u>ATECO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>IMPORTO RISTORO</u>	<b>79 (esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20)</b>	<b>ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO</b>	Fino a 20.000€		<b>ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR</b>	<b>55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI</b>	<b>ALBERGHI 1 STELLA</b>		FINO A 20 LETTI	Fino a 10.000	21-40 LETTI	Fino a 15.000	OLTRE 40 LETTI	Fino a 20.000	<b>ALBERGHI 2 STELLE</b>	
<u>ATECO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>IMPORTO RISTORO</u>																			
<b>79 (esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20)</b>	<b>ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO</b>	Fino a 20.000€																			
	<b>ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR</b>																				
<b>55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI</b>	<b>ALBERGHI 1 STELLA</b>																				
	FINO A 20 LETTI	Fino a 10.000																			
	21-40 LETTI	Fino a 15.000																			
	OLTRE 40 LETTI	Fino a 20.000																			
	<b>ALBERGHI 2 STELLE</b>																				

**ALLEGATO A** - Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Secondo avviso.

	FINO A 20 LETTI	Fino a 20.000
	21-40 LETTI	Fino a 28.000
	OLTRE 40 LETTI	Fino a 37.000
	<b>ALBERGHI 3 STELLE</b>	
	FINO A 30 LETTI	Fino a 25.000
	31 - 60 LETTI	Fino a 33.000
	61 - 90 LETTI	Fino a 40.000
	OLTRE 90 LETTI	Fino a 45.000
	<b>ALBERGHI 4 STELLE</b>	
	FINO A 30 LETTI	Fino a 30.000
	31 - 60 LETTI	Fino a 37.000
	61 - 90 LETTI	Fino a 43.000
	OLTRE 90 LETTI	Fino a 50.000
	<b>ALBERGHI 5 STELLE</b>	
	FINO A 30 LETTI	Fino a 35.000
	31 - 60 LETTI	Fino a 44.000
	61 - 90 LETTI	Fino a 50.000
	OLTRE 90 LETTI	Fino a 55.000
	<b>RTA 2 STELLE</b>	
	FINO A 30 LETTI	Fino a 10.000
	31 - 60 LETTI	Fino a 20.000
	OLTRE 60 LETTI	Fino a 30.000
	<b>RTA 3 STELLE</b>	
	FINO A 30 LETTI	Fino a 15.000

**ALLEGATO A** - Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Secondo avviso.

		31 - 60 LETTI	Fino a 25.000
		OLTRE 60 LETTI	Fino a 35.000
		<b>RTA 4 STELLE</b>	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 40.000
		31 - 60 LETTI	Fino a 45.000
		OLTRE 60LETTI	Fino a 50.000
	<b>55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE</b>	<b>VILLAGGI TURISTICI- CAMPEGGI 1-2 STELLE</b>	
		CAPACITÀ RICETTIVA FINO A 200POSTI	Fino a 20.000€
		CAPACITÀ RICETTIVA OLTRE I 200 POSTI	Fino a 25.000€
		<b>VILLAGGI TURISTICI- CAMPEGGI 3-4 STELLE</b>	
		CAPACITÀ RICETTIVA FINO A 300 POSTI	Fino a 35.000€
		CAPACITÀ RICETTIVA OLTRE 300 POSTI	Fino a 45.000€
	<b>55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER SOGGIORNI BREVI (esclusi B&amp;B e sottodigit 55.20.4 e 55.20.52)</b>	<b>FORESTERIE</b>	Fino a 15.000€
		<b>LOCANDE</b>	Fino a 15.000€
		<b>CASE PER FERIE</b>	
		FINO A 50 LETTI	Fino a 25.000€
		OLTRE 50 LETTI	Fino a 35.000€
		<b>OSTELLI</b>	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 20.000€
	OLTRE 30 LETTI	Fino a 35.000€	

**ALLEGATO A** - Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Secondo avviso.

	<b>RIFUGI</b>	
	FINO A 40 LETTI	Fino a 20.000€
	DA 41 A 80 LETTI	Fino a 30.000€
	OLTRE 80 LETTI	Fino a 40.000€
	<b>CAV GESTITE IN FORMA IMPRENDITORIALE</b>	
	FINO A 10 LETTI	Fino a 10.000€
	DA 11 A 50 LETTI	Fino a 25.000€
	OLTRE 50 LETTI	Fino a 30.000€

- Il limite degli importi dei ristori potrà variare in presenza di economie;
- L'operatore economico ha diritto ad un ristoro per ogni unità operativa localizzata nel territorio di uno dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici, entro il limite del triplo del contributo previsto per l'unità operativa maggiormente contribuita.

Le imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco B2, contenuto nell'allegato B, beneficiano dei seguenti contributi forfettari:

<u>ATECO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>IMPORTO RISTORO</u>
<b>56.10.11</b>	Ristorazione con somministrazione	8.000€
<b>56.10.20</b>	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	8.000€
<b>56.10.30</b>	Gelaterie e pasticcerie	6.000€
<b>56.30.00</b>	Bar e altri esercizi simili senza cucina	6.000€
<b>77.21.09</b>	Noleggio di attrezzature sportive e ricreative	5.000€

- Il contributo non può essere cumulato con quello percepito in quanto attività rientrante nell'elenco dei codici ATECO di cui all'elenco B1;
- il codice ATECO di riferimento è esclusivamente quello primario; tale limite non si applica al codice "Ateco 77.21.09 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative" che è ammesso sia se primario che secondario;

**ALLEGATO A** - Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Secondo avviso.

	- L'operatore economico ha diritto ad un solo ristoro indipendentemente dal numero di unità operative localizzate nel territorio dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici
<b>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</b>	La modalità di presentazione della domanda è telematica sulla piattaforma bandi on line. I requisiti dovranno essere autocertificati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa". La domanda è esente dall'imposto di bollo ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Tabella -allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972.
<b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	Il contributo è erogato direttamente a mezzo bonifico.

**Allegato B** – Approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici”, comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. Secondo avviso.

## **B1. ELENCO CODICI ATECO PRIMARIO O SECONDARIO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO**

**55.1 e tutti sottodigit** (Alberghi e R.T.A.)

**55.2 e tutti sottodigit** (Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)

- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.30 Rifugi di montagna
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast *(che sono esclusi in quanto esercitati in forma non imprenditoriale)*, residence (foresterie e locande)

ad esclusione:

- codice 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle imprese agricole)
- codice 55.20.4 (Colonie marine e montane)

**55.3 e tutti sottodigit** (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte)

**79 tutti sottodigit** (Agenzie di viaggio e Tour Operator, inclusi i consorzi turistici)

ad esclusione:

- codice 79.90.11 (Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento)
- codice 79.90.20 (Attività delle guide e degli accompagnatori turistici).

## **B.2. ELENCO CODICI ATECO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO**

- codice 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) SOLO PRIMARIO
- codice 56.10.20 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto) SOLO PRIMARIO
- codice 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) SOLO PRIMARIO
- codice 56.30.00 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) SOLO PRIMARIO
- codice 77.21.09 (Noleggio di attrezzature sportive e ricreative) PRIMARIO O SECONDARIO